



Convegno AIBA

Sostenibilità e assicurazione

Intervento del Consigliere dell'IVASS

Prof. Riccardo Cesari

Roma, 29 marzo 2023

Ringrazio AIBA e in particolare il Presidente dott. Flavio Sestilli e il Segretario generale Dott. Pietro Negri per il cortese invito.

Il Convegno di quest'anno è dedicato al tema della Sostenibilità, che è forse il tema più ampio, trasversale e pervasivo di questo nostro tempo, unitamente a quello dell'evoluzione digitale e tecnologica.

La finanza sostenibile, di cui si è iniziato a discutere negli Stati Uniti metà degli anni '70 in relazione alla responsabilità sociale delle imprese, sulla scia delle riflessioni già avviate in tema di finanza etica, ha poi visto, sul finire degli anni '90, il delinearsi dell'acronimo "ESG" (Environment, Social e Governance) oramai diffusissimo e teso ad individuare i tre fattori nei quali si dispiega l'idea di sostenibilità di azioni ed investimenti¹.

L'ispirazione e l'aspirazione a una finanza etica, che presti attenzione all'impatto sulle generazioni future, che sostenga e stimoli una società più equa e inclusiva, che riduca l'impronta carbonica e l'impatto sull'ambiente, si è in un primo momento espressa in un percorso di auto-regolamentazione, intrapreso da varie realtà aziendali, che hanno implementato policy sensibili non unicamente al rendimento finanziario ma anche all'impatto ambientale in un'ottica, anche, di accrescimento del proprio valore reputazionale e rafforzamento del vincolo di fiducia con i clienti. Le prassi virtuose hanno favorito, in una seconda fase, la nascita di progetti e l'adozione di *soft rules* a livello internazionale (penso, a titolo esemplificativo, ai *Principle of Sustainable Finance* e *Principle of Sustainable Insurance; Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite del 2015, ecc) per poi approdare, in un terzo momento, alla copiosa normativa europea che oggi abbraccia ed investe il settore e che a cascata ricade sulla normativa nazionale.

¹ I fattori di tipo ambientale ("E") riguardano l'esigenza di favorire processi produttivi meno energivori e con minore impatto sull'ambiente; i fattori di sostenibilità sociale ("S") si riferiscono alle relazioni di lavoro, all'inclusione, al benessere della collettività nonché al rispetto dei diritti umani; infine i fattori di governo societario ("G") riguardano il rispetto di politiche di diversità nella composizione degli organi di amministrazione delle imprese, la presenza di consiglieri indipendenti o le modalità di remunerazione dei dirigenti, elementi che hanno un ruolo centrale nell'assicurare che gli aspetti di tipo sociale e ambientale vengano considerati nelle decisioni delle imprese e delle organizzazioni. In passato è stato spesso utilizzato l'acronimo SRI inteso come Social Responsible Investments.


E' un cammino graduale e costante che faticosamente conduce alla concretezza concetti elevati, impalpabili e astratti, calandoli nella materialità dei rischi, della disclosure, del design dei prodotti e del loro effettivo valore per il cliente e dell'attività di assistenza e consulenza ai clienti nelle fase di proposta di prodotti assicurativi.

Abbiamo tutti la consapevolezza che gli investimenti ESG possono influenzare i cambiamenti positivi nella società anche in uno scenario terribilmente complesso come quello attuale, caratterizzato da un conflitto presente nel cuore dell'Europa da oramai un anno, con conseguente crisi energetica, crescita dell'inflazione e rialzo dei tassi d'interesse. Tutto il mercato assicurativo è chiamato a concorrere a questo cambiamento sospinto da una normativa ampia e sempre più articolata per il settore, talora di non semplice attuazione.

L'evoluzione normativa e l'azione istituzionale

La profusione della normativa sovranazionale sul tema della sostenibilità finanziaria e assicurativa è motivata dalla consapevolezza del ruolo cruciale delle assicurazioni per realizzare la transizione ecologica e incentivare modelli di sostenibilità ambientale, di governance e sociale sia in qualità di investitori istituzionali che come collocatori dei prodotti di investimento e protezione (Fig. 1)

FIG. 1 Il quadruplice ruolo del mercato assicurativo



L'adozione della normativa europea in materia di finanza sostenibile² ha comportato un intervento di modifica e allineamento, tra le altre, delle disposizioni europee del settore assicurativo nell'ambito del quadro Solvency II e IDD³. Ciò ha reso opportuno un primo intervento di allineamento delle previsioni regolamentari dell'IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina, al fine di favorire la coerenza attuativa tra le norme regolamentari nazionali vigenti e la nuova disciplina europea e facilitarne l'applicazione da parte degli operatori del mercato.

Mi riferisco alle modifiche prospettate al Regolamento n. 24/2016, concernente gli investimenti e gli attivi a copertura delle riserve tecniche (modifiche volte a integrare i rischi di sostenibilità nell'attività di investimento e gestione dei rischi); al Regolamento n. 38/2018, concernente il sistema di governo societario (modifiche tese all'integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione); al Regolamento n. 40/2018, concernente la distribuzione assicurativa (modifiche volte all'integrazione delle preferenze di sostenibilità nell'ambito delle norme di comportamento relative alla consulenza in materia di investimenti per il collocamento di prodotti IBIPs) e le modifiche al Regolamento n. 45/2020 concernente i requisiti di governo e controllo dei prodotti (finalizzate a integrare gli obiettivi di sostenibilità dei clienti nell'individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore) (v. Fig. 2)

² In particolare l'adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento e del Consiglio del 27 novembre 2019, in vigore a partire dal 10 marzo 2021, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. SFDR **Sustainable Finance Disclosure Regulation**) completato dal Regolamento delegato adottato dalla Commissione europea il 6 aprile 2022, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 che definisce i contenuti e la modalità di presentazione dei requisiti di disclosure, previsti da SFDR in capo ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari, consolidando in un unico testo normativo i tredici progetti di norme tecniche di regolamentazione (c.d. RTS) sviluppati nel 2021 dalle tre Autorità di supervisione europea del settore finanziario (EBA, ESMA, EIOPA). In tale contesto normativo si colloca anche il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. Regolamento Tassonomia), il quale stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi sostenibile, al fine di individuare il grado di eco-sostenibilità di un investimento e dare impulso agli investimenti sostenibili, cui hanno fatto seguito i Regolamenti Delegati (EU) 2021/2139 ("Climate Delegated Act"), n. 2021/2178 ("Disclosure Delegated Act") e, da ultimo, il n. 2022/1214 Complementary Climate Delegated Act.

³ Il 2 agosto 2021 sono stati in particolare pubblicati: il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 - che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 (c.d. Atti delegati Solvency II) per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance e negli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione - e il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 - che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 (c.d. Atti delegati IDD) per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto e nelle norme di comportamento dei distributori di prodotti di investimento assicurativi, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza.

FIG. 2 Sostenibilità e modifiche regolamentari



Si è ritenuto, per altro verso, di subordinare il pieno adeguamento delle previsioni regolamentari IVASS più direttamente interessate da SFDR e dal Regolamento Tassonomia all'unitario intervento di semplificazione dell'informativa precontrattuale prevista dai Regolamenti IVASS n. 40/2018 e n. 41/2018, a cui l'Istituto sta lavorando anche in esito al ciclo di incontri con le associazioni di categoria tenutosi nel secondo semestre dello scorso anno 2021.


Sul piano della vigilanza, le attività di monitoraggio già avviate a partire dal 2016 (nell'ambito del monitoraggio semestrale delle vulnerabilità del settore assicurativo), hanno condotto lo scorso anno a un nuovo modello di rilevazione più strutturato e completo che consentirà all'Istituto di disporre di informazioni dettagliate e aggiornate sia sullo stato di integrazione dei fattori ESG nei processi di governo societario e di gestione dei rischi degli assicuratori, sia sull'esposizione ai rischi (fisici e di transizione) connessi con il cambiamento climatico in fase di underwriting, di investimento, di design dei prodotti assicurativi⁴.

⁴ [Lettera al mercato del 27 luglio 2022](#): Monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e della sostenibilità

Lo scopo dell'indagine (i cui esiti sono attualmente all'esame dell'Istituto) è quello di meglio presidiare i profili chiave di stabilità finanziaria a livello nazionale connessi ai crescenti rischi ambientali; di trarre informazioni aggiornate sui progressi nell'adeguamento da parte delle imprese italiane alle nuove disposizioni europee in materia di finanza sostenibile e contribuire più efficacemente a orientare i lavori sulla finanza sostenibile in ambito internazionale nei diversi consessi in cui l'Istituto è membro o è coinvolto.

Forse non è superfluo rimarcare ancora una volta l'elevato gap di copertura dei rischi naturali presente nel nostro paese sia in termini assoluti sia in termini relativi nel confronto internazionale (Fig. 3).

FIG. 3 Protection gap rispetto a 5 rischi naturali a dicembre 2022



Fonte: Dashboard EIOPA on insurance protection gap

È stato recentemente istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Tavolo di coordinamento sulla finanza sostenibile allo scopo, tra l'altro, di agevolare il confronto tra le Istituzioni, stimolare la formulazione di proposte e di politiche condivise nell'ambito della finanza sostenibile volte alla promozione di tematiche ambientali, nonché per la riduzione e la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance e alla mobilitazione di risorse finanziarie verso investimenti sostenibili.

Le *Guidance* di EIOPA

Un'indagine condotta dal Forum per la finanza sostenibile in collaborazione con BVA Doxa su *Risparmiatori italiani e transizione energetica* evidenzia che nel 2022 la quota dei risparmiatori italiani che giudica molto o abbastanza rilevante il ruolo dei temi ESG nelle scelte di investimento ha raggiunto l'87% ed è in crescita. I sottoscrittori di *Sustainable and Responsible Investment* (SRI) sono aumentati dal 18 al 22% anche grazie alla maggior proattività degli operatori finanziari⁵.

Questa crescita è favorita dalla normativa, che cattura nei questionari di adeguatezza le preferenze di investimento dei clienti.

La valutazione dell'adeguatezza è uno dei requisiti più importanti per la protezione dei consumatori ai sensi dell'IDD. Garantisce che le compagnie e gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza presentino raccomandazioni personalizzate ai loro clienti indicando quali prodotti sono adatti in base alle loro personali esigenze. L'obiettivo principale di includere i fattori di sostenibilità nel processo di consulenza è assicurare che non porti a pratiche di misselling o alla falsa rappresentazione degli IBIPs come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non sia vero.

Come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di "preferenze di sostenibilità" e le loro scelte di investimento? Come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità dai clienti? Come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti? Quali disposizioni sono necessarie per garantire l'idoneità di un prodotto di investimento assicurativo?

Non sono attività semplici, ne è ben consapevole EIOPA che con la *Guida sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione di adeguatezza* ai sensi della Direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa fornisce indicazioni tese a facilitare l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2021/1257 da parte delle autorità nazionali competenti, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIPs).

⁵ Si veda [Risparmiatori-italiani-e-transizione-energetica-WEB.pdf \(finanzasostenibile.it\)](#)

La Guidance ha l'obiettivo di promuovere una migliore comprensione delle nuove norme e di facilitarne la corretta attuazione, presentando i nuovi requisiti con un linguaggio e in un modo più semplice⁶.

Il Greenwashing

Una “pennellata di verde” può ingannare i consumatori e spingerli ad acquistare prodotti non in linea con le loro preferenze; può dirottarli verso fattori meno sostenibili o non sostenibili ostacolando così la transizione; può intralciare la capacità degli stakeholders di valutare l'effettivo impatto sociale e ambientale delle imprese, generando false aspettative e ingiusti benefici reputazionali e rischia, in definitiva, di minare la fiducia per i mercati finanziari.

Le azioni di contrasto al fenomeno coinvolgono l'intera comunità dei supervisori (EIOPA e Autorità nazionali). Lavori in materia di rischi di *greenwashing* e di vigilanza in materia di finanza sostenibile sono stati avviati da EIOPA nel luglio 2022.

Punto di partenza dei lavori, che si concentrano sia su aspetti di policy che di vigilanza, è stata la condivisione di una definizione operativa di *greenwashing* da parte delle tre ESA. E' emersa la necessità di giungere ad un'univoca enunciazione che potesse permettere un corretto inquadramento del fenomeno, delle sue caratteristiche e delle sue implicazioni:

“a practice whereby sustainability-related statements, declarations or communications regarding an entity, a financial product may be misleading to consumers and investors as it does not reflect the underlying sustainability features or characteristics”.

Sono inoltre stati evidenziati due ulteriori aspetti utili per l'analisi del fenomeno: i contesti in cui il *greenwashing* può manifestarsi (*entity level*, *product level* e *financial service level*) e il carattere di intenzionalità del fenomeno o non intenzionalità (derivante cioè da una

⁶ L'EIOPA ha comunicato che potrà rivedere il lavoro su uno strumento di convergenza più incisivo dopo che gli assicuratori e gli intermediari assicurativi e le autorità nazionali avranno acquisito una certa esperienza dell'applicazione del nuovo quadro legislativo.

non completa conoscenza delle tematiche ESG quale contesto di riferimento, dei relativi prodotti e della loro corretta classificazione)⁷.

Per l'IVASS uno dei principali punti di attenzione per contrastare il greenwashing è l'analisi del valore che il prodotto assicurativo ha per l'assicurato (cd *value for money*). L'attenzione è quindi alta sui processi POG delle imprese, che portano all'ideazione e realizzazione dei prodotti assicurativi destinati alla collocazione nel mercato, con un focus sui livelli dei costi sostenuti e delle garanzie offerte.

L'IVASS ha avviato prime analisi sui prodotti IBIP presentati alla clientela come "sostenibili", per verificare che essi siano realmente tali. Approcciamo queste verifiche consapevoli che il quadro non è definito, che i dati sono pochi e che la loro qualità non è al momento elevata.

Adattamenti climatici nelle pratiche di sottoscrizione e di pricing: l'indagine EIOPA

Nel corso del 2022 EIOPA ha condotto un progetto di indagine e di analisi "Pilot exercise on impact underwriting"⁸, con il supporto di alcuni supervisori europei (tra cui l'IVASS), sui prodotti assicurativi collocati in ambito europeo che:

- ✓ offrono copertura per i rischi legati al clima correlati a temperatura, vento, acqua e masse solide;
- ✓ integrano misure di adattamento legate al cambiamento climatico che riducono l'esposizione degli assicurati al rischio fisico climatico;
- ✓ prevedono incentivi (es. attraverso premi ridotti o franchigie) affinché gli assicurati adottino misure di adattamento preventive al verificarsi dei rischi climatici.

Il focus ha riguardato quattro aree principali: i) influenza e fattori di materialità del cambiamento climatico sulle esposizioni delle imprese al rischio fisico e sui rami di attività

⁷ Sono attualmente in corso due indagini, una rivolta agli stakeholder ed una rivolta alle Autorità nazionali competenti, il cui termine per la trasmissione delle risposte è fissato all'inizio del 2023. Parallelamente verrà avviata un'interlocuzione con le imprese che hanno aderito al progetto UN Net Zero Insurance Alliance per avere maggiore contezza delle politiche messe in atto.

⁸ L'esercizio pilota ha coinvolto su base volontaria 31 imprese di assicurazione volontarie di 14 paesi e sono state incluse nell'analisi anche tre risposte ricevute da associazioni legate alle assicurazioni per ottenere un quadro più completo. Il campione comprende piccole e medie imprese con attività di sottoscrizione tipicamente regionale, ma anche grandi assicuratori con attività di business globali.

assicurativi danni; ii) livello di integrazione di misure di adattamento al clima nei prodotti assicurativi danni; iii) Effetti di tali politiche di sottoscrizione in termini di risk management; iv) elementi informativi utili per un eventuale trattamento prudenziale delle misure di adattamento legate al clima.

Dall'esercizio è emersa un'elevata disomogeneità delle misure di adattamento climatico adottate dagli assicuratori europei danni e dei relativi livelli di integrazione nelle coperture, e un ampio consenso a considerare tali misure come uno strumento efficace per mantenere la disponibilità e l'accessibilità economica della copertura in futuro.

Le azioni preventive intraprese dai contraenti non sempre sono considerate dalle imprese idonee a modificare il pricing dei prodotti principalmente a causa delle difficoltà nel valutare l'esatta riduzione del rischio (i contratti sono solitamente annuali, un tempo troppo breve per tenere conto degli impatti dei rischi climatici in atto); il business maggiormente sensibile è risultato essere il property e in misura minore le assicurazioni auto, marittima, aviazione e trasporti⁹.

Il ruolo delle assicurazioni danni nella *climate adaptation* è sicuramente cruciale per tutto il sistema economico europeo; lo è – come noto – in particolare per l'Italia, storicamente tra i paesi più esposti al rischio di catastrofi naturali e al contempo tra quelli per i quali il grado di protezione di imprese e famiglie alle implicazioni derivanti dal materializzarsi di tali rischi è più basso.

Forse è l'aspetto – tra i tanti - che necessita ancora di una più accurata “messa a fuoco”; sono convinto che i lavori odierni daranno un contributo in tal senso.

Grazie dell'attenzione.

⁹ I prossimi passi annunciati riguarderanno: 1) colmare il gap di protezione; 2) individuare i possibili strumenti per migliorare la consapevolezza dei rischi legati al clima e comprensione delle relative misure di prevenzione tra l'industria e il mercato; 3) promuovere l'uso di modelli e dati open source e migliorare la raccolta dei dati (es. sui sinistri assicurati), 4) promuovere la standardizzazione delle misure di adattamento nei contratti assicurativi; 5) Valutare il potenziale per un trattamento prudenziale dedicato delle misure di adattamento legate al clima nell'assicurazione danni; 6) Avviare la rivalutazione dei requisiti patrimoniali della formula standard per il rischio di catastrofe naturale.